

**REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITÀ INFORMATIVA DELLE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI ALLE SEZIONI "A" E "B" DELL'ALBO
(Approvato nella seduta del 23/11/2007)**

Art. 1 - Definizione generale

La pubblicità delle attività oggetto del presente regolamento va intesa e realizzata come servizio per l'informazione alla collettività.

In tale prospettiva può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo ed i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dal Consiglio dell'Ordine che insiste sul territorio in cui si intende effettuare l'attività pubblicitaria. Il messaggio deve essere formulato, conformemente ai criteri della serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione.

Art. 2 - Forme di pubblicità

Agli iscritti all'Ordine nelle sezioni A e B dell'Albo che operano sul territorio nazionale è consentita la pubblicità mediante targhe apposte sull'edificio nel quale il professionista svolge attività, inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria, attraverso i periodici destinati agli esercenti le professioni sanitarie ed attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione. L'informazione pubblicitaria è inoltre consentita attraverso le inserzioni sulle pagine Web di Internet e con ogni altro mezzo purché venga realizzata secondo criteri di trasparenza e di veridicità del messaggio e in un'ottica di servizio alla collettività, prestando particolare attenzione alla sua influenza sull'utenza, in linea con quanto sancito dagli artt. 8, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi.

Tale disposizione è estesa alle società di persone, alle associazioni tra professionisti e a tutte le altre modalità di esercizio della professione consentite dalla Legge.

Art. 3 - Verifica dell'Ordine e domanda di autorizzazione

1. La pubblicità informativa relativa alle attività oggetto della professione di psicologo, di dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e di dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità è soggetta alla verifica del Consiglio dell'Ordine competente sul territorio in cui si intende effettuare attività pubblicitaria, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario ai sensi della Legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai sensi degli artt. 8, 39, e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

2. Ove previsto e richiesto dagli Uffici Comunali competenti, l'iscritto che intende pubblicizzare la propria attività per mezzo di targhe, dovrà produrre una istanza di autorizzazione all'affissione, intestata al Sindaco del Comune competente per territorio. Nella richiesta, redatta in carta da bollo, andranno specificate le caratteristiche (materiale e dimensioni) ed il contenuto del testo pubblicitario, nonché l'esatta ubicazione della targa.

L'istanza dovrà essere inviata al Consiglio dell'Ordine che, verificato il contenuto del testo pubblicitario ed apposto il proprio nullaosta, inoltrerà il carteggio al Sindaco, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.

Nel caso in cui gli Uffici Comunali non richiedano il nullaosta dell'Ordine, l'iscritto è comunque tenuto a seguire quanto previsto dal successivo comma 3 (dichiarazione autocertificata).

3. Per tutte le altre forme di Pubblicità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, l'informazione pubblicitaria è consentita previa dichiarazione autocertificata, indirizzata al Consiglio Territoriale dell'Ordine. Tale autocertificazione deve contenere la dichiarazione di conformità del messaggio pubblicitario alle norme deontologiche ed al presente regolamento. L'autocertificazione deve essere corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio incluso nell'inserzione - così come specificato negli artt. 4 e 5 del presente regolamento - nonché del contesto nel quale tale inserzione verrà diffusa. L'Ordine, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione autocertificata, in caso di violazioni di norme di legge o deontologiche contenute nel messaggio pubblicitario, potrà esprimere motivato parere di non conformità, evidenziando le parti che appaiono non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento. Ove richiesto dall'iscritto, che dovrà comunque motivare tale esigenza, la dichiarazione autocertificata di cui sopra potrà essere vidimata dall'Ordine.

Per i casi citati nel presente articolo, non è previsto alcun tipo di autorizzazione scritta, rilasciata dall'Ordine.

4. Gli iscritti all'Albo che esercitano l'attività nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, in tutte le forme consentite dalla Legge, sono tenuti ad osservare il presente Atto di Indirizzo e le disposizioni della Legge 175/92 e successive modificazioni, per quanto applicabili.

5. Le procedure di cui al presente articolo, devono essere rinnovate solo qualora siano apportate modifiche, non meramente formali, al testo originario della pubblicità.

6. Le procedure relative ad informazione pubblicitaria che agiscono su un territorio pluriregionale o nazionale (es. pagine web, quotidiani nazionali, tv e radio nazionali, ecc.), vanno inoltrate all'Ordine territoriale di iscrizione.

Art. 4 - Caratteristiche generali delle informazioni pubblicitarie.

La pubblicità informativa può avere il seguente contenuto:

a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista, orario delle visite e di apertura al pubblico;

b) titoli di studio:

I. titoli di Laurea, quale "Dottore in scienze e tecniche psicologiche" e di Laurea specialistica (o magistrale o quinquennale) quale "Dottore magistrale in psicologia"*, con l'eventuale menzione dell'indirizzo specifico: "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Applicativo", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Didattico", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo Sperimentale" (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento previgente al DPR 6/2/1985, n. 216), "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Generale e Sperimentale", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione", "Dottore magistrale in Psicologia ad indirizzo di Psicologia del Lavoro e delle

Organizzazioni" (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento del DPR 6/2/1985 n. 216), "Dottore in scienze e tecniche psicologiche", "Dottore magistrale in psicologia" con l'eventuale denominazione del corso di studio (esempio: Dottore Corso di laurea.....) (per coloro che si sono laureati in base all'ordinamento del DM 509/99 e del DM 270/04).

II. Titoli di specializzazione o di Dottorato di ricerca (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco) come:

- "Specialista in... (titolo della scuola di specializzazione universitaria)",
- "Specialista in Psicoterapia" nel caso di diploma ottenuto presso un corso di specializzazione in psicoterapia attivato presso un istituto privato riconosciuto dal MIUR;
- "Dottore di ricerca in ... (titolo del corso di dottorato di ricerca)";

* **N:B: I possessori di Laurea Magistrale (D.M.509/99) o di Laurea quinquennale in Psicologia (ordinamenti previgenti al D.M. 509/99,) possono in alternativa utilizzare il titolo di "Dottore in Psicologia".**

III. titoli di formazione universitari post-laurea o post-laurea quinquennale o specialistica o magistrale come i corsi di perfezionamento scientifico o di altra formazione permanente e ricorrente come: "Master universitario di primo livello in..." "Master universitario di II livello in..." ai sensi della L. n 34/90, del DM 509/99 e del DM 270/04;

c) titoli professionali (senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco):

- "Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro"
- "Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona ed alla comunità",
- "Psicologo",
- "Psicologo - Psicoterapeuta" (con possibile indicazione del setting, dell'indirizzo e dell'area di riferimento, così come specificato all'art. 5, comma 3).

La dicitura "psicologo - psicoterapeuta" è consentita solo agli iscritti alla sezione A dell'Albo che abbiano ottenuto l'annotazione dell'esercizio dell'attività di psicoterapeuta ai sensi dell'art. 50, c. 5, DPR 328/01. Tale annotazione è concessa ai possessori di diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica in base all'art. 3 della Legge 56/1989, nonché a coloro i quali hanno ottenuto il riconoscimento dell'attività psicoterapeutica, ai sensi dell'art. 35, L. 56/89, o dell'art. 4 della L. 4/99.

d) Titoli di carriera, quale "psicologo dirigente";

Titoli accademici e di ruolo in campo psicologico, quali:

- "Professore in... (materia di insegnamento psicologico)" con eventuale ruolo (ordinario, associato, a contratto);
- "Ricercatore universitario", specificando l'Università o l'Istituto Statale di ricerca;

e) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato come "Cavaliere," cariche istituzionali, etc.;

f) caratteristiche del servizio offerto, nonché costi complessivi delle prestazioni offerte (art. 2, comma 1, lett. b, Legge 248/06). La misura del compenso indicato deve essere adeguata ai principi dettati dall'art. 2233 del Codice Civile, nonché dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Per quanto attiene l'esercizio della professione resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, si deve fare riferimento alle tariffe in vigore ad esso relative.

Non è consentito l'uso di titoli conseguiti all'estero se non riconosciuti dallo Stato italiano.

Non è consentito l'uso di titoli difformi da quanto previsto ai punti b) c) e d).

In caso di necessità di rilascio del nullaosta di cui all'art. 3, commi 2 e 3, il richiedente deve corredare la domanda con le certificazioni che attestino eventuali titoli e/o specializzazioni menzionate nel testo pubblicitario che intende diffondere.

Art. 5 - Pubblicità relativa alle caratteristiche del servizio offerto.

1. L'iscritto alla Sezione B dell'Albo, al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto e per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:

a) I settori specifici nei quali esercita la professione, cioè "Settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e/o "Settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità";

b) Le attività professionali di cui all'art. 3, comma 1 - quinquies, L. 170/03, (es.: "Esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza" per il Settore "Tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro", o "Attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanza" per il Settore "Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità).

2. L'iscritto alla sezione A dell'Albo, al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto e per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente, può inoltre pubblicizzare:

a) L'area specifica nella quale esercita la professione ("Psicologia del lavoro e delle organizzazioni", "Psicologia scolastica", "Psicologia di comunità", "Psicologia giuridica", "Psicologia dello sport", "Psico-oncologia", "Neuropsicologia", "Psicologia del traffico", etc.).

In tal caso il professionista dovrà presentare una documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si evinca l'adeguata formazione e/o l'attività nella specifica area).

b) Le attività professionali di cui all'art. 1 della L. 56/89, all'art. 51 comma 1 del DPR 328/01 e all'art. 3 comma 1-quinquies della L. 170/03, (es.: Prevenzione, diagnosi, attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità).

Non è consentito utilizzare il termine "esperto" in quanto fuorviante per la trasparenza del messaggio.

3. Lo Psicologo-Psicoterapeuta può inoltre pubblicizzare:

- Il "setting" o l'ambito di intervento ("Terapia individuale", "Terapia di gruppo", "Terapia familiare e/o di coppia", "Terapia infantile e/o dell'adolescente", etc.);

- L'indirizzo teorico-clinico di riferimento, relativo alla formazione (es.: psicoanalitico, psicodinamico, sistemico, cognitivo-comportamentale, analiticotransazionale, gestaltico, rogersiano etc.).

Art. 6 - Società di persone ed associazioni tra professionisti.

Le disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente Regolamento, si applicano anche alle società di persone, alle associazioni tra professionisti ed alle altre modalità associate di esercizio della professione consentite dalla Legge.

In ogni caso, nel messaggio pubblicitario vanno indicati i nominativi ed i titoli dei singoli professionisti che esercitano l'attività psicologica e/o psicoterapeutica in forma associata, al fine di garantire la trasparenza e veridicità del messaggio pubblicitario.

Art. 7 - Situazione di abuso, procedimento disciplinare e sanzioni

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.